



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Presiede il Sindaco della Città metropolitana **BRUGNARO LUIGI**

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

N°	Componenti	Qualifica	Presente
1	BRUGNARO LUIGI	Sindaco metropolitano	Presente
2	BABATO GIORGIO	Consigliere metropolitano	Assente
3	BERTON FLAVIO	Consigliere metropolitano	Presente
4	CALZAVARA MASSIMO	Consigliere metropolitano	Presente
5	CASSON GIUSEPPE	Consigliere metropolitano	Presente
6	CENTENARO SAVERIO	Consigliere metropolitano	Presente
7	CERESER ANDREA	Consigliere metropolitano	Assente
8	CODOGNOTTO PASQUALINO	Consigliere metropolitano	Assente
9	DE ROSSI ALESSIO	Consigliere metropolitano	Presente
10	FERRAZZI ANDREA	Consigliere metropolitano	Assente
11	LOCATELLI MARTA	Consigliere metropolitano	Assente
12	MESTRINER GIOVANNI BATTISTA	Consigliere metropolitano	Presente
13	PEA GIORGIA	Consigliere metropolitano	Presente
14	PELLICANI NICOLA	Consigliere metropolitano	Presente
15	POLO ALBERTO	Consigliere metropolitano	Assente
16	SAMBO MONICA	Consigliere metropolitano	Presente
17	SENATORE MARIA TERESA	Consigliere metropolitano	Presente
18	SENSINI MASSIMO	Consigliere metropolitano	Presente
19	ZOGGIA VALERIO	Consigliere metropolitano	Presente

Segretario della seduta **NEN STEFANO**

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell'adunanza

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 04/05/2018
in Venezia, Cà Corner

N. 12/2018 di Verbale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA GRAL SRL NELLA SAN SERVOLO SRL E DELLE CONSEGUENTI MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Il Sindaco metropolitano invita a trattare la seguente proposta di deliberazione:

“**Premesso** che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”:

- i. al comma 10, prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- ii. al comma 44, individua le funzioni fondamentali proprie delle città metropolitane, in aggiunta a quelle fondamentali delle province previste al successivo comma 85;
- iii. al comma 50, dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico degli EE.LL. (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” come integrato e corretto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto 19 agosto 2016, n. 175*”, in vigore dal 27 giugno 2017, di seguito “T.U. Partecipate”;

visto il codice civile di cui Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, e, in particolare, al libro V “Del lavoro”, titolo V “Delle società”, gli articoli 2501 e seguenti sulla fusione delle società;

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016 ed, in particolare, l'articolo 12, sulle attribuzioni del Consiglio metropolitano, tra l'altro, in tema di enti partecipati;

dato atto che la Città metropolitana partecipa, in qualità di socio unico, al capitale sociale delle società San Servolo srl e GRAL srl (ex GRAL scrl), affidatarie in house:

- la prima della concessione di beni e servizi collegati al complesso immobiliare dell’Isola di San Servolo, del Museo di Torcello, del Museo della Follia e di Villa Widmann a Mira (Ve);
- la seconda della concessione dei servizi collegati allo sviluppo ed alla valorizzazione dell’acquacoltura e della pesca nella Laguna di Venezia;

vista la deliberazione consiliare n. 11, in data 11 luglio 2017, con cui questo Consiglio ha approvato, ai sensi dell’art. 24 del predetto decreto n. 175/2016 e s.m.i., la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 23 settembre 2016 e le conseguenti azioni di revisione straordinaria prevedendo, in particolare, la fusione per incorporazione della società GRAL scrl nella società San Servolo srl, posto che:

- la società GRAL scrl non rispetta il requisito di fatturato minimo prescritto dal d.lgs n. 175/2016 e s.m.i.;

- la funzione svolta dalla GRAL srl resta necessaria ai fini dell'attività di sub-concessione delle aree demaniali, esercitata per conto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia, in attesa del rinnovo della concessione lagunare da parte dello stesso, la cui scadenza è prevista il 26 settembre 2018 e per la quale è stata attivata la relativa procedura;
- l'art. 18 del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, nel disporre la soppressione del Magistrato alle acque di Venezia, prevedeva, tra l'altro, che, entro il 31 marzo 2015, venissero individuate le funzioni già esercitate da tale Ente da trasferire alla Città metropolitana di Venezia; parimenti, il Patto per lo sviluppo della Città di Venezia, sottoscritto nel novembre 2016, ribadisce di fatto l'attribuzione di tali competenze alla Città metropolitana di Venezia;
- le attività della società, collegate alla funzione "pesca", sono tuttora in fase di rivisitazione a seguito della ri-allocazione della funzione in capo alla Regione ad opera della L.R. n. 30/2016, fermo restando che, a mente della medesima legge regionale, *"le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le predette funzioni fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con apposite leggi e provvedimenti regionali"*;
- il progetto di fusione consentirà di salvaguardare i livelli occupazionali della società incorporanda e garantirà il passaggio, alla società incorporante, della attività di sub-concessione delle aree demaniali, oltre che delle altre attività collegate alla funzione pesca, fino alla concreta definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo;
- il progetto di fusione permetterà, pertanto, di far confluire nella San Servolo srl, che già si occupa della valorizzazione del patrimonio metropolitano, anche l'attività di valorizzazione del demanio lagunare;
- una volta conclusosi l'iter di fusione, la società incorporante dovrà essere sottoposta ad un processo di riorganizzazione aziendale per ottimizzare le modalità di svolgimento delle proprie attività e i relativi costi di funzionamento;
- la creazione di un'unica entità, partecipata unicamente dalla Città metropolitana, garantirà delle riduzioni anche nei costi sostenuti per gli organi di governo societario;

vista altresì la deliberazione consiliare n. 12, in data 11 luglio 2017, con cui questo Consiglio:

- approvava appositi indirizzi generali in ordine alla fusione per incorporazione della società GRAL srl nella società San Servolo srl;
- stabiliva di dare avvio alla procedura ai sensi dell'art. 2501 CC disponendone la conclusione, in conformità a quanto previsto dall'art. 24, co. 4, del D.Lgs n. 175/2016, entro l'11 luglio 2018
- autorizzava, al fine di agevolare un iter semplificato di fusione per incorporazione, caratterizzato dallo snellimento degli adempimenti e dell'accelerazione dei tempi, l'acquisto della quota posseduta dal Comune di Campagna Lupia nella GRAL srl, pari all'1% del capitale sociale, previa acquisizione di apposita perizia di stima del relativo valore;

- individuava un crono-programma di massima delle tempistiche e delle attività da porre in essere sulla base della normativa applicabile, in particolare, del codice civile, e fatta comunque salva l'esecuzione di ogni ulteriore incombenza imposta dalla legge;

atteso che, sulla base del predetto crono-programma, nei mesi scorsi sono state poste in essere le seguenti attività, finalizzate all'avvio ed al completamento del progetto nei termini stabiliti:

- in data 4 dicembre 2017, al fine di disporre della totalità delle quote della GRAL srl, è stata acquistata dal Comune di Campagna Lupia la rispettiva quota di minoranza al prezzo di 10.090,00 giusta perizia redatta dall'esperto individuato dalla società;
- a seguito della compravendita, in conseguenza della unipersonalità sopravvenuta, con decreto del Sindaco metropolitano n. 77 in data 5 dicembre 2017, è stata disposta la trasformazione eterogenea della società, da consortile, a società di capitali nella forma della società a responsabilità limitata (con decorrenza dal 22 marzo 2018, data di iscrizione nel registro imprese);
- in data 11 dicembre 2017, con nota acquisita al protocollo generale al n. 104165/2017, è stato ottenuto il benestare del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia, in ordine all'operazione di fusione;
- in data 21 dicembre 2017, con la supervisione del socio unico Città metropolitana ed il supporto di un consulente esterno, gli organi amministrativi delle due società hanno redatto e approvato il progetto di fusione; nel corso dello stesso mese il progetto è stato pubblicato sui siti internet delle San Servolo srl e della GRAL srl (oggi GRAL srl) e, in data 17 gennaio 2018, è stato depositato ed iscritto presso il registro delle imprese a cura del notaio allo scopo incaricato;
- le due società hanno approntato i rispettivi bilanci chiusi al 31 dicembre 2017, la cui approvazione è prevista in sede assembleare per il 30 aprile p.v., registrando entrambe dei risultati alquanto positivi (utile GRAL srl per euro 101.222,000; utile San Servolo srl per euro 71,164,00);

visto il progetto di fusione, allegato sub. A) al presente provvedimento, a firma degli amministratori unici delle due società, suddiviso nelle seguenti sezioni:

-
- | | |
|----|---|
| 1. | Società partecipanti alla fusione |
| 2. | Motivazioni della fusione |
| 3. | Inquadramento della fusione quale fusione “semplificata” tra società aventi un unico socio, con la medesima quota e i medesimi diritti, e conseguente applicazione, ove compatibile, della procedura prevista dall'art. 2505 C.C. |

- | | |
|----|---|
| 4. | Aumento del capitale sociale: la fusione avverrà mediante l'aumento di capitale sociale della incorporante (per un importo nominale di euro 50.000,00 in misura pari al capitale della incorporanda) da assegnarsi interamente al socio unico di entrambe le società, ovvero alla Città metropolitana di Venezia |
| 5. | Statuto della società incorporante - allegato al medesimo progetto - contenente le modifiche da apportare allo statuto della San Servolo srl, ovvero l'ampliamento del relativo oggetto sociale con le attività ad oggi svolte dalla GRAL srl e l'aggiornamento dell'ammontare del capitale sociale, rideterminato in euro 281.646,00 complessivi |
| 6. | Decorrenza degli effetti civilistici (giuridici) della fusione con previsione, dalla data di efficacia dell'operazione, del subentro della incorporante in tutti i rapporti attivi e passivi della incorporanda, ivi comprese le autorizzazioni/concessioni relative alle attività svolte da quest'ultima; |
| 7. | Decorrenza degli effetti contabili e fiscali della fusione nei termini di cui all'art. 2501 ter, co. 1, CC e all'art. 12, co. 9, del DPR n. 917/1986; |
| 8. | Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni o quote (non previsto) |
| 9. | Vantaggi particolari a favore degli amministratori (non previsti) |

atteso che:

- l'operazione di fusione tra le due società è stata compiutamente descritta e motivata nelle menzionate deliberazioni n. 11 e n. 12 del 2017 e nel decreto sindacale n. 77 del 2017, concernenti, rispettivamente, le azioni di revisione straordinaria ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, gli indirizzi consiliari di riferimento, e la presa d'atto della trasformazione eterogenea della GRAL srl, mettendo in evidenza la necessità dell'intervento per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, unitamente alle ragioni e alle finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e della gestione esternalizzata delle attività affidate alle due società, nonché dando conto del rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- il T.U. "Partecipate" prevede, altresì, all'articolo 7, co. 7, che le deliberazioni relative, tra l'altro, a modifiche dell'oggetto sociale determinanti un cambiamento significativo delle attività della società, debbano essere adottate con delibera dell'organo dell'ente competente e motivate analiticamente nei termini di cui all'art. 5, co. 1, del medesimo testo unico;
- stante il suddetto obbligo, appare utile precisare in questa sede che l'ampliamento dell'oggetto sociale della San Servolo srl rappresenta un ulteriore adempimento propedeutico alla fusione e avente alla base le motivazioni già esplicitate nei provvedimenti consiliari sopra citati;
- è opportuno integrare la bozza di statuto presentata quale parte del progetto di fusione, inserendo la possibilità da parte dell'amministratore unico di nominare institori o procuratori per il compimento di singoli atti o di categorie di atti, nonché rilasciare procure speciali a dirigenti o altri dipendenti, col potere di impegnare la società verso i terzi;

ritenuto quindi di procedere con l'approvazione del progetto di fusione, in modo da rispettare il crono-programma degli adempimenti e di giungere al completamento del relativo ter nei termini di legge consentendo alle assemblee straordinarie di entrambe le società di adottare gli atti conseguenti;

dato atto, da ultimo, che, una volta prodotti gli effetti giuridici della fusione, occorrerà avviare, in conformità al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e alle Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione, gli adempimenti propedeutici a un nuovo, eventuale, unico, affidamento diretto in house, delle concessioni fino ad oggi assegnate alle due società;

considerato che la presente deliberazione riveste carattere di urgenza ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art 10, co. 3, lett. b), dello statuto metropolitano, occorrendo concludere l'iter di fusione entro l'11 luglio 2018,

d e l i b e r a

- 1) di approvare il progetto di fusione per incorporazione della "Gestione risorse alieutiche lagunari S.c. a r.l. - GRAL scrl (oggi GRAL srl)" nella "San Servolo srl", redatto dagli organi amministrativi delle due società ai sensi dell'art. 2501 ter C.C., e allegato sub. A) al presente provvedimento;
- 2) di approvare conseguentemente, con decorrenza degli effetti della fusione, le modifiche allo statuto della San Servolo srl, contenute nel medesimo allegato sub. A), integrando l'art 20 con l'aggiunta del seguente secondo comma:

"2. L'amministratore unico, nel rispetto delle competenze e degli eventuali indirizzi assembleari, ha facoltà di nominare institori o procuratori per il compimento di singoli atti o di categorie di atti, nonché rilasciare procure speciali a dirigenti o altri dipendenti, col potere di impegnare la società verso i terzi."

- 3) di dare atto che il dirigente del servizio società partecipate porrà in essere ogni adempimento inerente e conseguente alla presente deliberazione, ivi compresa l'espressione del voto nelle Assemblee delle due società."

Il Sindaco Brugnaro cede la parola alla Consigliera Sambo che ha chiesto alcune spiegazioni sulla proposta di deliberazione, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Intervengono quindi il Sindaco Brugnaro e la Consigliera Sambo, come da interventi integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta.

Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, il Sindaco Brugnaro pone in votazione la proposta di deliberazione.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti	n. 13
astenuti	n. /
votanti	n. 13
favorevoli	n. 13
contrari	n. /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la deliberazione.

Il Sindaco metropolitano pone in votazione la proposta di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per l'urgenza di darvi esecuzione.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti	n. 13
astenuti	n. /
votanti	n. 13
favorevoli	n. 13
contrari	n. /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la proposta di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI

Il Segretario generale
NEN STEFANO



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: *DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO*

OGGETTO: *APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA GRAL SRL NELLA SAN SERVOLO SRL E DELLE CONSEGUENTI MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera in oggetto.*

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA GRAL SRL NELLA SAN SERVOLO SRL E DELLE CONSEGUENTI MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Ai sensi dell'art. 49 del TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, d.lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile favorevole relativamente alla proposta di delibera in oggetto.

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
------	-----------	----------	-------------	---------

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ATTESTAZIONE SEGRETARIO GENERALE

TIPO ATTO: DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA GRAL SRL NELLA SAN SERVOLO SRL E DELLE CONSEGUENTI MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Attestazione di conformità alla normativa vigente, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario Generale
NEN STEFANO
Atto firmato digitalmente

SAN SERVOLO S.r.l. – società unipersonale

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di “GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI S.C. A R.L.” – SOCIETA’ UNIPERSONALE in “SAN SERVOLO S.R.L.” – SOCIETA’ UNIPERSONALE

redatto ai sensi dell’art. 2501 ter del codice civile

Gli organi amministrativi delle società SAN SERVOLO S.r.l. - società unipersonale e GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI S.c. a r.l. - società unipersonale redigono, ai sensi del suddetto articolo del codice civile, il progetto di fusione per incorporazione della società GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI S.c. a r.l. (di seguito anche solo “incorporanda”) nella società SAN SERVOLO S.r.l. (di seguito anche solo “incorporante”).

1. Società partecipanti alla fusione

Società incorporante: SAN SERVOLO S.r.l. – società unipersonale con sede in Venezia, Isola di San Servolo n. 1, capitale sociale euro 231.646,00.= interamente versato, numero di iscrizione R.I. di Venezia Rovigo e Delta Lagunare, codice fiscale e partita IVA: 03544490273;

Società incorporanda: GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI S.c. a r.l. – società unipersonale con sede in Venezia Mestre, Via Sansovino n. 7, capitale sociale euro 50.000,00= interamente versato, numero di iscrizione R.I. di Venezia Rovigo e Delta Lagunare, codice fiscale e partita IVA: 03630510273.

Si precisa che l’assemblea dei soci della società incorporanda GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI S.c. a r.l., con atto del 13/12/2017 redatto dal Notaio Francesco Candiani, n. rep. 139062, in corso di iscrizione presso il Registro delle Imprese competente, ha deliberato la trasformazione eterogenea da società consortile a responsabilità limitata a società a responsabilità limitata. La trasformazione deliberata avrà efficacia decorsi sessanta giorni dall’iscrizione dell’atto presso il competente Registro delle Imprese come previsto dall’art. 2500 novies del codice civile.

2. Motivazioni della fusione

L'incorporazione in SAN SERVOLO S.r.l. della società GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI S.c. a r.l., entrambe direttamente possedute al 100% dal medesimo socio unico, CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA (già Provincia di Venezia), trova ragione e giustificazione nell'esigenza di addivenire ad una riorganizzazione della gestione dei servizi di entrambe le società, volta al perseguimento di una maggiore efficienza gestionale, con l'obiettivo duplice di consentire all'incorporante, da un lato, di subentrare nell'attività della incorporanda, riducendo i costi dei processi decisionali e operativi e migliorando l'efficienza dei processi interni, e dall'altro di consentire di far confluire la gestione finanziaria della incorporanda in capo alla incorporante, rafforzando la struttura patrimoniale e finanziaria complessiva del gruppo, consentendo l'ottimizzazione complessiva della gestione economico-finanziaria.

In particolare, la fusione per incorporazione della società GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI S.c. a r.l. nella società SAN SERVOLO S.r.l. risulta essere un'azione corrispondente alla volontà espressa dal comune socio unico Città Metropolitana di Venezia (già Provincia di Venezia), in osservanza a precise indicazioni disposte dal Legislatore italiano in più occasioni laddove chiede agli enti locali, e quindi anche alla Città Metropolitana di Venezia, di assumere provvedimenti atti a razionalizzare le società partecipate anche attraverso aggregazioni.

La società incorporante SAN SERVOLO S.r.l. ha quale Socio Unico la Città Metropolitana di Venezia (già Provincia di Venezia) ed opera nell'isola di San Servolo dal 2004. Obiettivo di SAN SERVOLO S.r.l. è quello di salvaguardare e valorizzare a fini culturali ed accademici il patrimonio architettonico dell'isola di San Servolo e di altri beni culturali d'interesse storico-artistico di proprietà della stessa Città Metropolitana di Venezia (già Provincia di Venezia).

La società incorporanda GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI S.c. a r.l. ha anch'essa quale Socio Unico la Città Metropolitana di Venezia (già Provincia di Venezia) ed ha come obiettivo generale lo sviluppo e valorizzazione dell'acquacoltura e della pesca nella Laguna di Venezia, la tutela e valorizzazione dell'ambiente lagunare, la salvaguardia dell'occupazione dell'acquacoltura e della pesca.

Il Socio Unico di entrambe le società, Città Metropolitana di Venezia, ha individuato nella fusione per incorporazione tra le due realtà sia un'operazione atta a consentire il rispetto degli obblighi di legge in materia di mantenimento e razionalizzazione delle società partecipate, sia una operazione atta a conseguire dei sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari.

3. Inquadramento della fusione

Essendo il capitale sociale della Incorporanda interamente detenuto dal medesimo socio unico che interamente detiene anche il capitale sociale della Incorporante, la fusione avverrà mediante aumento del capitale sociale della Incorporante da assegnarsi interamente all'unico socio di entrambe, cioè Città Metropolitana di Venezia.

Secondo la dottrina trattasi di un caso particolare di fusione "semplificata" tra società aventi gli stessi soci, con le medesime quote ed i medesimi diritti, che nel caso di specie, appartengono all'unico socio, la Città Metropolitana di Venezia; la fattispecie viene assimilata al caso di "incorporazione di società interamente possedute" con conseguente applicazione, ove compatibile, della procedura di fusione semplificata prevista dall'art. 2505 c.c.

In base alla procedura semplificata prevista dall'art. 2505 c.c. non è richiesta la relazione dell'organo amministrativo ex art. 2501 quinquies c.c. e la relazione degli esperti di cui al successivo art. 2501 sexies c.c., alle quali il socio unico Città Metropolitana di Venezia ha comunque rinunciato espressamente.

Il socio unico Città Metropolitana di Venezia ha altresì rinunciato espressamente alla redazione delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione previste dall'art. 2501 quater c.c., così come consentito dal comma 3 del medesimo articolo.

4. Aumento del capitale sociale

Con la fusione vi sarà aumento del capitale sociale della società incorporante in misura pari al capitale sociale della società incorporanda e cioè per un importo nominale di euro 50.000,00= da assegnarsi interamente al socio unico Città Metropolitana di Venezia.

L'aumento del capitale sociale a servizio della fusione avrà luogo al momento dell'efficacia giuridica della fusione e cioè con l'iscrizione dell'atto di fusione nel

Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare ovvero alla successiva data eventualmente indicata nell'atto di fusione.

Conseguentemente per effetto della fusione si procederà:

- all'iscrizione nell'attivo e nel passivo patrimoniale della società incorporante, a seguito del suddetto aumento di capitale sociale, dei beni e diritti costituenti l'attivo sociale della società incorporata al netto delle obbligazioni costituenti il passivo sociale della società incorporata e, cioè, in sostanza, del patrimonio netto contabile della società incorporata alla data di efficacia della fusione;
- all'iscrizione nel bilancio della società incorporante della differenza tra l'aumento del capitale sociale suddetto ed il patrimonio netto contabile della società incorporata alla data dell'atto di fusione (così detta "differenza di fusione"), attribuendo tale differenza al conto di patrimonio netto "differenza di fusione".

Per effetto della fusione, quindi, il patrimonio netto contabile della società incorporata verrà iscritto nel bilancio della società incorporante, con contestuale aumento di capitale sociale come sopra indicato ed iscrizione a pareggio della voce di patrimonio netto della Incorporante "differenza di fusione".

5. Statuto della società incorporante

La fusione comporterà la seguente modificazione diretta dello statuto dell'Incorporante:

- l'articolo 2 verrà modificato come segue:

La società ha per oggetto sociale la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. La società ha, in particolare, per oggetto i seguenti principali scopi sociali:

- 1) *la valorizzazione, la promozione e fruizione, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dell'Isola di San Servolo e di altri beni immobili d'interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico, nonché dei musei e dei beni culturali*

ivi custoditi, di proprietà della Città Metropolitana di Venezia, o dei Comuni dell'area metropolitana veneziana;

2) lo sviluppo e valorizzazione dell'acquacoltura e della pesca nella Laguna di Venezia, la tutela e valorizzazione dell'ambiente lagunare, la salvaguardia dell'occupazione nel settore dell'acquacoltura e della pesca.

La società, al fine di perseguire lo scopo sociale di cui al punto 1) del primo comma, svolge e/o acquisisce, nel rispetto delle norme che disciplinano gli appalti pubblici, le seguenti prestazioni:

a) la gestione, la conservazione, la manutenzione ordinaria dell'Isola di San Servolo, di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) e il supporto alla fruizione pubblica del Museo di Torcello e dei compendi immobiliari ivi ubicati e degli ulteriori immobili concessi in uso dalla Città Metropolitana di Venezia o da altri comuni dell'area metropolitana veneziana, partecipanti alla società, o comunque convenzionati con la Città Metropolitana per l'esercizio di tali attività;

b) la gestione dei servizi amministrativi e tecnici per l'informazione, l'accoglienza e l'assistenza degli ospiti, degli utenti e dei visitatori dei beni immobili di cui punto a);

c) la gestione dei servizi di portierato, guardiania, custodia, vigilanza, accoglienza in stanze e/o alloggi, di foresteria, di mensa e ristorazione, di somministrazione di vitto e di alimenti e bevande in genere, di pulizia ed igiene delle strutture e dei locali, di lavanderia, di trasporto privato, nonché di ulteriori servizi funzionali alla gestione, valorizzazione, promozione e fruizione dei beni di cui punto a);

d) il coordinamento, l'organizzazione, la gestione e la promozione, per conto della Città Metropolitana di Venezia e dei Comuni dell'area metropolitana veneziana con essa convenzionati per l'esercizio di tali attività, o di altri Comuni soci, di manifestazioni ed eventi culturali o artistici, mostre, esposizioni, conferenze, convegni, ricerche e studi su argomenti di particolare interesse culturale;

e) la gestione, la conservazione, l'apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche, degli archivi e di altri beni di pregio artistico o culturale di proprietà della Città Metropolitana o di altri comuni dell'area metropolitana veneziana, partecipanti alla società, o comunque convenzionati con la Città Metropolitana per l'esercizio di tali attività.

La società svolge, altresì, la promozione, a fini culturali, dei beni di interesse storico, archivistico, bibliografico e museale già in godimento della Fondazione San Servolo IRSESC, di cui ha assunto le funzioni e prosegue le attività già svolte, in base al proprio Statuto allo scopo di preservarne le originarie finalità.

Nella consapevolezza della destinazione pubblicistica degli archivi e del carattere strategico della funzione dei servizi archivistici, tenuto conto della specifica natura di tale tipologia di beni culturali e del complesso dell'Isola di San Servolo in cui sono inseriti, la società cura la conservazione materiale, la gestione, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione degli archivi psichiatrici ivi custoditi, di proprietà della Città Metropolitana di Venezia e ad essa affidati, da attuarsi:

- a) nel rispetto delle prescrizioni di legge e della normativa di settore;*
- b) secondo forme di gestione e di valorizzazione da definirsi in stretta cooperazione con la Soprintendenza archivistica per il Veneto, che ne esercita la vigilanza;*
- c) attraverso un servizio archivistico, nella duplice accezione di luogo di conservazione e di organizzazione costituita da persone in possesso di adeguata preparazione in campo tecnico-archivistico con specifica e pregressa esperienza in gestione di servizi archivistici, che consenta e agevoli l'uso amministrativo e scientifico dei documenti da parte di utenti interni ed esterni;*
- d) attraverso un organismo di coordinamento e programmazione delle attività di gestione e valorizzazione che opera d'intesa con la Città Metropolitana di Venezia e con l'assemblea dei soci; la partecipazione a tale organismo è necessariamente a titolo gratuito.*

La società assicura, inoltre, nella misura consentitagli dalle risorse a disposizione:

- a) la conservazione materiale, la valorizzazione, la promozione e la fruizione dei beni culturali ivi custoditi;*
- b) il recupero e l'acquisizione a vario titolo di materiali archivistici e librari, già disponibili o acquisibili, anche in conseguenza della estinzione di istituti ed enti operanti nel settore dell'assistenza e della sanità pubblica, secondo le modalità espresse dal d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla L.R. n. 50/1984;*
- c) lo svolgimento di attività di studio, di ricerca, di documentazione, di promozione e di intervento nell'ambito dell'assistenza e della sanità pubblica, tanto direttamente quanto organizzando convegni, mostre, seminari di studio, conferenze, riunioni, spettacoli;*
- d) la collaborazione con Università e Istituti di ricerca nelle attività per le quali sia utile la consultazione di materiali d'archivio e di opere librerie possedute dalla Società;*
- e) il mantenimento e lo sviluppo di ogni utile contatto con strutture operanti nella realtà provinciale e con istituti ed enti aventi analoghe finalità, operanti in Italia e all'estero;*
- f) la diffusione in Italia e all'estero dei risultati delle ricerche e degli studi patrocinati.*

La società può definire accordi di partenariato con il MiBACT, altri enti pubblici o privati, soggetti del privato sociale o associazioni senza scopo di lucro per la valorizzazione e la promozione dei beni culturali di cui sopra.

La società, per perseguire lo scopo sociale di cui al punto 2) del primo comma, provvede all'attuazione e realizzazione delle linee di pianificazione, programmazione e gestione economica, sociale e ambientale prefissate dalla Città Metropolitana di Venezia e dagli altri soci, e riferibili primariamente all'allevamento, pesca lagunare e attività connesse, tenuto conto della necessità di garantire il principio della gestione a carattere unitario della laguna, e pertanto ha per oggetto attività riferibili:

a) al rilascio di subconcessioni per l'esercizio dell'acquacoltura ed al relativo controllo;

b) al coordinamento e alla promozione di innovazioni, qualità, siti territoriali, riferibili alla pesca e all'allevamento nell'area individuata quale "Laguna di Venezia", al fine di consentire il rispetto delle norme, direttive ed indirizzi stabiliti dagli Enti pubblici competenti nel settore;

c) al miglioramento, incremento e valorizzazione della capacità produttiva, attraverso l'incentivazione dello sviluppo economico-sociale delle comunità locali dedite al settore della pesca, favorendo la compatibilità dell'attività con l'equilibrio ambientale lagunare anche al fine di garantire la qualità alimentare e igienico-sanitaria per il consumatore finale;

d) all'implementazione delle condizioni di sostenibilità ambientale nell'ambito della pesca e dell'allevamento, attraverso anche attività di recupero e miglioramento dell'ambiente lagunare;

e) allo studio, promozione, attuazione delle iniziative finalizzate a favorire la stabilità occupazionale, la sicurezza sul lavoro, il consolidamento produttivo e la razionalizzazione della produzione e distribuzione ittica, anche assumendo la gestione di interventi sostenuti da fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, previa predisposizione, in collaborazione con altri Enti, di programmi, obiettivi e ricerche mirate alla valorizzazione del comparto "pesca lagunare".

La società per realizzare gli obiettivi di cui sopra ed in particolare il perseguimento di finalità d'interesse collettivo e generale, può: a) acquisire e prendere in concessione spazi acquei lagunari e marittimi del Demanio dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, promuovere la realizzazione di altri impianti o specchi acquei interclusi, lagunari, vallivi o di terra ferma, nonché assegnarne la gestione a soggetti locali operanti nel settore della pesca lagunare veneziana; b) attuare piani di cattura e di

gestione, programmi di implementazione dell'acquacoltura, di indirizzo della produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti, in applicazione delle indicazioni provenienti dagli Enti Pubblici soci, anche favorendo la messa a disposizione delle imprese ittiche convenzionate, di mezzi tecnici appropriati, impianti idonei anche se di proprietà di Enti Pubblici o privati o di altri operatori, previa stipula di preventive convenzioni; c) promuovere e realizzare progetti, studi, ricerche, monitoraggio e controlli sull'andamento delle produzioni, sia sotto l'aspetto economico, sociale, ambientale, che qualitativo, prefissando a tal fine linee guida e comportamentali alle quali i soggetti concessionari, beneficiari o, comunque convenzionati dovranno attenersi, in applicazione delle indicazioni provenienti dagli Enti Pubblici soci; d) promuovere metodi e sistemi di pesca volti ad assicurare lo sfruttamento sostenibile nonché il perfezionamento tecnico del naviglio, dei metodi e dei sistemi di pesca; e) promuovere, attuare e migliorare l'efficienza complessiva della filiera locale di settore attraverso azioni incentivanti di razionalizzazione della produzione, della conservazione e trasformazione del pescato, dei modi e sistemi di commercializzazione dei prodotti nel quadro delle norme e delle esigenze comunitarie di organizzazione dei mercati, anche con il ricorso a misure e risorse finanziarie comunitarie e nazionali; f) stipulare convenzioni e contratti con "imprese", "cooperative" fra pescatori e loro "consorzi", con enti pubblici o privati per ottenere particolari servizi nei vari centri di pesca, intesi a realizzare le migliori condizioni di efficienza per l'attuazione della filiera produttiva. Ai fini del raggiungimento dei propri scopi sociali la società potrà gestire e/o utilizzare direttamente i locali, gli spazi, le strutture, gli impianti e le attrezzature, concesse dalla Città Metropolitana di Venezia o, previo accordo con quest'ultima, dai Comuni dell'area metropolitana veneziana. Potrà, altresì, partecipare a progetti comunitari o di altro tipo, per accedere alle relative fonti di finanziamento e compiere, previa autorizzazione della Città Metropolitana di Venezia, ogni atto e/o operazione societaria utile al raggiungimento degli obiettivi qui posti.

l'articolo 5 , comma 1, verrà modificato come segue:

Il capitale sociale è determinato in Euro 281.646,00 (duecentoottantunomilaseicentoquarantasei virgola zero zero=).

Fermi restando i successivi commi del medesimo articolo 5.

Si procederà, quindi, secondo le prescrizioni vigenti in materia di società a responsabilità limitata, all'adozione di uno statuto aggiornato nel testo qui allegato alla lettera A.

6. Decorrenza degli effetti civilistici (giuridici) della fusione

Ai sensi dell'art. 2504 bis, 2° comma, del codice civile la fusione avrà effetto con decorrenza dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare nel quale sono iscritte le società partecipanti, ovvero dalla successiva data eventualmente indicata nell'atto di fusione.

Da tale data la società incorporante SAN SERVOLO S.r.l. subentrerà in ogni rapporto attivo e passivo della società incorporanda GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI S.c. a r.l., ivi comprese tutte le autorizzazioni e/o concessioni relative alla sua attività.

7. Decorrenza degli effetti contabili e fiscali della fusione

Ai sensi dell'art. 2501 ter comma 1 n. 6) c.c. e ai sensi dell'art. 172, comma 9 del DPR 917/1986, le operazioni della incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante, retroattivamente, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale nel quale si producono gli effetti giuridici della fusione.

8. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni o quote

Non sussistono particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni o quote cui riservare uno specifico trattamento.

9. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Venezia, lì 21 Dicembre 2017

Per SAN SERVOLO S.r.l. – società unipersonale

L'Amministratore Unico

Andrea Berro

Per GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI S.c. a r.l. – società unipersonale

L'Amministratore Unico

Ruggero Ruggeri

Si allega:

A) Statuto.

San Servolo srl

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

Articolo 1

E' costituita su iniziativa della Città Metropolitana di Venezia la società "in house" a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, denominata:

"San Servolo srl"

Articolo 2

La società ha per oggetto sociale la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. La società ha, in particolare, per oggetto i seguenti principali scopi sociali:

1) la valorizzazione, la promozione e fruizione, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dell'Isola di San Servolo e di altri beni immobili d'interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico, nonché dei musei e dei beni culturali ivi custoditi, di proprietà della Città Metropolitana di Venezia, o dei Comuni dell'area metropolitana veneziana;

2) lo sviluppo e valorizzazione dell'acquacoltura e della pesca nella Laguna di Venezia, la tutela e valorizzazione dell'ambiente lagunare, la salvaguardia dell'occupazione nel settore dell'acquacoltura e della pesca.

La società, al fine di perseguire lo scopo sociale di cui al punto 1) del primo comma, svolge e/o acquisisce, nel rispetto delle norme che disciplinano gli appalti pubblici, le seguenti prestazioni:

a) la gestione, la conservazione, la manutenzione ordinaria dell'Isola di San Servolo, di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) e il supporto alla fruizione pubblica del Museo di Torcello e dei compendi immobiliari ivi ubicati e degli ulteriori immobili concessi in uso dalla Città Metropolitana di Venezia o da altri comuni dell'area metropolitana veneziana, partecipanti alla società, o comunque convenzionati con la Città Metropolitana per l'esercizio di tali attività;

b) la gestione dei servizi amministrativi e tecnici per l'informazione, l'accoglienza e l'assistenza degli ospiti, degli utenti e dei visitatori dei beni immobili di cui punto a);

c) la gestione dei servizi di portierato, guardiania, custodia, vigilanza, accoglienza in stanze e/o alloggi, di foresteria, di mensa e ristorazione, di somministrazione di vitto e di alimenti e bevande in genere, di pulizia ed igiene delle strutture e dei locali, di lavanderia, di trasporto privato, nonché di ulteriori servizi funzionali alla gestione, valorizzazione, promozione e fruizione dei beni di

cui punto a);

d) il coordinamento, l'organizzazione, la gestione e la promozione, per conto della Città Metropolitana di Venezia e dei Comuni dell'area metropolitana veneziana con essa convenzionati per l'esercizio di tali attività, o di altri Comuni soci, di manifestazioni ed eventi culturali o artistici, mostre, esposizioni, conferenze, convegni, ricerche e studi su argomenti di particolare interesse culturale;

e) la gestione, la conservazione, l'apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche, degli archivi e di altri beni di pregio artistico o culturale di proprietà della Città Metropolitana o di altri comuni dell'area metropolitana veneziana, partecipanti alla società, o comunque convenzionati con la Città Metropolitana per l'esercizio di tali attività.

La società svolge, altresì, la promozione, a fini culturali, dei beni di interesse storico, archivistico, bibliografico e museale già in godimento della Fondazione San Servolo IRSESC, di cui ha assunto le funzioni e prosegue le attività già svolte, in base al proprio Statuto allo scopo di preservarne le originarie finalità.

Nella consapevolezza della destinazione pubblicistica degli archivi e del carattere strategico della funzione dei servizi archivistici, tenuto conto della specifica natura di tale tipologia di beni culturali e del complesso dell'Isola di San Servolo in cui sono inseriti, la società cura la conservazione materiale, la gestione, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione degli archivi psichiatrici ivi custoditi, di proprietà della Città Metropolitana di Venezia e ad essa affidati, da attuarsi:

- a) nel rispetto delle prescrizioni di legge e della normativa di settore;
- b) secondo forme di gestione e di valorizzazione da definirsi in stretta cooperazione con la Soprintendenza archivistica per il Veneto, che ne esercita la vigilanza;
- c) attraverso un servizio archivistico, nella duplice accezione di luogo di conservazione e di organizzazione costituita da persone in possesso di adeguata preparazione in campo tecnico-archivistico con specifica e pregressa esperienza in gestione di servizi archivistici, che consenta e agevoli l'uso amministrativo e scientifico dei documenti da parte di utenti interni ed esterni;
- d) attraverso un organismo di coordinamento e programmazione delle attività di gestione e valorizzazione che opera d'intesa con la Città Metropolitana di Venezia e con l'assemblea dei soci; la partecipazione a tale organismo è necessariamente a titolo gratuito.

La società assicura, inoltre, nella misura consentitagli dalle risorse a disposizione:

- a) la conservazione materiale, la valorizzazione, la promozione e la fruizione dei beni culturali ivi custoditi;
- b) il recupero e l'acquisizione a vario titolo di materiali archivistici e librari, già disponibili o acquisibili, anche in conseguenza della estinzione di istituti ed enti operanti nel settore dell'assistenza e della sanità pubblica, secondo le moda-

lità espresse dal d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla L.R. n. 50/1984;

c) lo svolgimento di attività di studio, di ricerca, di documentazione, di promozione e di intervento nell'ambito dell'assistenza e della sanità pubblica, tanto direttamente quanto organizzando convegni, mostre, seminari di studio, conferenze, riunioni, spettacoli;

d) la collaborazione con Università e Istituti di ricerca nelle attività per le quali sia utile la consultazione di materiali d'archivio e di opere librerie possedute dalla Società;

e) il mantenimento e lo sviluppo di ogni utile contatto con strutture operanti nella realtà provinciale e con istituti ed enti aventi analoghe finalità, operanti in Italia e all'estero;

f) la diffusione in Italia e all'estero dei risultati delle ricerche e degli studi patrocinati.

La società può definire accordi di partenariato con il MiBACT, altri enti pubblici o privati, soggetti del privato sociale o associazioni senza scopo di lucro per la valorizzazione e la promozione dei beni culturali di cui sopra.

La società, per perseguire lo scopo sociale di cui al punto 2) del primo comma, provvede all'attuazione e realizzazione delle linee di pianificazione, programmazione e gestione economica, sociale e ambientale prefissate dalla Città Metropolitana di Venezia e dagli altri soci, e riferibili primariamente all'allevamento, pesca lagunare e attività connesse, tenuto conto della necessità di garantire il principio della gestione a carattere unitario della laguna, e pertanto ha per oggetto attività riferibili:

a) al rilascio di subconcessioni per l'esercizio dell'acquacoltura ed al relativo controllo;

b) al coordinamento e alla promozione di innovazioni, qualità, siti territoriali, riferibili alla pesca e all'allevamento nell'area individuata quale "Laguna di Venezia", al fine di consentire il rispetto delle norme, direttive ed indirizzi stabiliti dagli Enti pubblici competenti nel settore;

c) al miglioramento, incremento e valorizzazione della capacità produttiva, attraverso l'incentivazione dello sviluppo economico-sociale delle comunità locali dedite al settore della pesca, favorendo la compatibilità dell'attività con l'equilibrio ambientale lagunare anche al fine di garantire la qualità alimentare e igienico-sanitaria per il consumatore finale;

d) all'implementazione delle condizioni di sostenibilità ambientale nell'ambito della pesca e dell'allevamento, attraverso anche attività di recupero e miglioramento dell'ambiente lagunare;

e) allo studio, promozione, attuazione delle iniziative finalizzate a favorire la stabilità occupazionale, la sicurezza sul lavoro, il consolidamento produttivo e la razionalizzazione della produzione e distribuzione ittica, anche assumendo la gestione di interventi sostenuti da fondi comunitari, nazionali, regionali e locali,

previa predisposizione, in collaborazione con altri Enti, di programmi, obiettivi e ricerche mirate alla valorizzazione del comparto "pesca lagunare".

La società per realizzare gli obiettivi di cui sopra ed in particolare il perseguimento di finalità d'interesse collettivo e generale, può: a) acquisire e prendere in concessione spazi acquei lagunari e marittimi del Demanio dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, promuovere la realizzazione di altri impianti o specchi acquei interclusi, lagunari, vallivi o di terra ferma, nonché assegnarne la gestione a soggetti locali operanti nel settore della pesca lagunare veneziana; b) attuare piani di cattura e di gestione, programmi di implementazione dell'acquacoltura, di indirizzo della produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti, in applicazione delle indicazioni provenienti dagli Enti Pubblici soci, anche favorendo la messa a disposizione delle imprese ittiche convenzionate, di mezzi tecnici appropriati, impianti idonei anche se di proprietà di Enti Pubblici o privati o di altri operatori, previa stipula di preventive convenzioni; c) promuovere e realizzare progetti, studi, ricerche, monitoraggio e controlli sull'andamento delle produzioni, sia sotto l'aspetto economico, sociale, ambientale, che qualitativo, prefissando a tal fine linee guida e comportamentali alle quali i soggetti concessionari, beneficiari o, comunque convenzionati dovranno attenersi, in applicazione delle indicazioni provenienti dagli Enti Pubblici soci; d) promuovere metodi e sistemi di pesca volti ad assicurare lo sfruttamento sostenibile nonché il perfezionamento tecnico del naviglio, dei metodi e dei sistemi di pesca; e) promuovere, attuare e migliorare l'efficienza complessiva della filiera locale di settore attraverso azioni incentivanti di razionalizzazione della produzione, della conservazione e trasformazione del pescato, dei modi e sistemi di commercializzazione dei prodotti nel quadro delle norme e delle esigenze comunitarie di organizzazione dei mercati, anche con il ricorso a misure e risorse finanziarie comunitarie e nazionali; f) stipulare convenzioni e contratti con "imprese", "cooperative" fra pescatori e loro "consorzi", con enti pubblici o privati per ottenere particolari servizi nei vari centri di pesca, intesi a realizzare le migliori condizioni di efficienza per l'attuazione della filiera produttiva.

Ai fini del raggiungimento dei propri scopi sociali la società potrà gestire e/o utilizzare direttamente i locali, gli spazi, le strutture, gli impianti e le attrezzature, concesse dalla Città Metropolitana di Venezia o, previo accordo con quest'ultima, dai Comuni dell'area metropolitana veneziana. Potrà, altresì, partecipare a progetti comunitari o di altro tipo, per accedere alle relative fonti di finanziamento e compiere, previa autorizzazione della Città Metropolitana di Venezia, ogni atto e/o operazione societaria utile al raggiungimento degli obiettivi qui posti.

Articolo 3

La società ha sede legale in Venezia (VE), Isola di San Servolo n.1.

L'Amministratore Unico, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, potrà isti-

tuire agenzie, succursali e filiali in Italia ed all'estero e potrà sopprimerle.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci, a termini di legge.

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è determinato in Euro 281.646,00 (duecentoottantunomila seicentoquarantasei virgola zero zero).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi nella forma e con le maggioranze previste per la modifica del presente articolo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e nei limiti degli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art.2482-ter cod.civ.; in tale caso, così come nel caso di decisione di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma di legge.

La società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati esclusivamente dai soci che, con riguardo alla data di iscrizione a libro soci, alla percentuale di partecipazione al capitale e ad ogni altro aspetto oggi o nel futuro rilevante, posseggano i requisiti richiesti dalla legge o dai regolamenti tempo per tempo in vigore.

Articolo 6

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società e tra essi è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto. Esso comprende, ai fini della convocazione dell'assemblea ai sensi del successivo articolo 9, anche il numero di fax.

Ciascun socio potrà richiedere l'iscrizione nel libro dei soci della variazione del suo domicilio mediante comunicazione:

- a) resa a verbale nel corso dell'assemblea;
- b) con raccomandata A/R;

c) con raccomandata a mano recapitata alla società nella sua sede;

d) con fax spedito alla società nella sua sede.

Gli amministratori devono provvedere all'iscrizione del nuovo domicilio entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione.

Qualora la comunicazione venga ricevuta dopo la spedizione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, la nuova indicazione del domicilio avrà effetto solo per la convocazione delle assemblee successive.

Articolo 7

Le quote sociali sono trasferibili solo ad altri enti pubblici, per atto tra vivi e sono negoziabili, con effetto verso la società, osservate le norme di cui all'art. 2469 del Codice Civile.

Il socio che intende alienare la propria partecipazione è inderogabilmente tenuto a richiedere ed ottenere il preventivo e motivato gradimento dell'assemblea in merito al soggetto che intende acquisire le partecipazioni sociali. Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessità di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla società.

Ai fini suddetti, il socio alienante presenta alla società, per mezzo dell'amministratore unico una richiesta di gradimento. L'amministratore unico deve convocare entro cinque giorni l'assemblea, per data non più lontana di trentacinque giorni dalla ricezione, da parte dell'amministratore unico, della richiesta di gradimento.

L'amministratore unico ed ogni socio può richiedere al socio alienante informazioni e notizie aggiuntive. Il gradimento è altresì richiesto nei casi di costituzione di pegno o di usufrutto avente ad oggetto le partecipazioni sociali.

Il socio che intende alienare la propria partecipazione è tenuto, inoltre, una volta ottenuto il gradimento, ad offrirla per iscritto in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indicante il prezzo di cessione e le modalità di pagamento, da inviare in copia anche all'amministratore unico della società.

I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per tutte le partecipazioni poste in vendita e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata da inviarsi, al domicilio risultante dal libro dei soci ed in copia all'amministratore unico, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta.

Trascorso tale termine la prelazione si intenderà rinunciata.

I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno tutte le partecipazioni poste in vendita in parti proporzionali alle rispettive partecipazioni nella società, anche qualora uno o più soci abbiano rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante.

Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, la prelazione si intende rinunciata e l'alienante potrà vendere ad enti pubblici, che abbiano ottenuto il gradimento, le partecipazioni stesse ad un prezzo che non potrà

essere inferiore a quello offerto ai soci.

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di legge.

Esso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

La liquidazione della partecipazione del socio recedente avverrà nei modi e termini di legge.

TITOLO III: ASSEMBLEA

Articolo 8

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazioni assembleari. Esse, se prese in conformità alla legge ed al presente articolato, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono di competenza dell'assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dell'amministratore e la determinazione del suo compenso;
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'art.2477 c.c., del sindaco unico o del Revisore;
- 4) la modificazione dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) le decisioni su argomenti che l'amministratore unico o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono ad essa;
- 7) l'emanazione di direttive esplicative dell'attività di pianificazione, programmazione, indirizzo, vigilanza e controllo dei soci;
- 8) tutte le altre decisioni ad essa demandate dalla legge o dal presente articolato.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nella Città Metropolitana di Venezia.

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente articolato, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. La constatazione della legalità della costituzione dell'assemblea è fatta dal Presidente.

Articolo 9

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico nei casi previsti dalla legge, nel caso di espressa richiesta da parte della Città Metropolitana di Venezia ed ogni qualvolta l'amministratore unico lo ritenga opportuno.

Articolo 10

L'assemblea può essere tenuta in prima o in seconda convocazione.

La convocazione dell'assemblea è fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno e il luogo dell'adunanza, sia per la prima che per la seconda convocazione, da inviarsi a cura dell'organo amministrativo, ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci e al sindaco, se nominato, almeno quindici giorni prima dell'adunanza stessa, salvo che ricorrano motivi d'urgenza, nei quali casi detto termine potrà essere abbreviato a non meno di otto giorni.

L'avviso di convocazione dovrà essere ricevuto almeno cinque giorni prima dell'assemblea, salvi i casi d'urgenza di cui al comma che precede, nei quali casi dovrà essere ricevuto almeno due giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione può essere inviato ai soci anche mediante telefax nel luogo e presso il numero di utenza telefax indicato nel libro soci oppure mediante posta elettronica certificata purché siano rispettati il termine di preavviso ed il contenuto della lettera raccomandata.

In deroga a quanto previsto dall'art.2479/bis l'assemblea potrà validamente riunirsi anche in mancanza delle suddette formalità, qualora ad essa abbia partecipato l'intero capitale sociale e l'amministratore unico ed il sindaco siano stati presenti o informati della riunione e nessuno si sia opposto alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

L'amministratore unico ed il sindaco si considerano informati allorché pervenga da parte loro apposita documentazione scritta attestante la conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e la non opposizione alla trattazione in assemblea degli stessi.

Articolo 11

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico.

In sua mancanza fungerà da presidente la persona eletta dall'assemblea.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scelto anche tra non soci.

Articolo 12

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato.

E' tuttavia necessario il voto favorevole di almeno metà del capitale sociale per approvare le modificazioni dell'atto costitutivo ed il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Sono comunque fatte

salve le diverse maggioranze previste dalla legge per singoli specifici casi. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi accompagnare in assemblea da non più di due persone di sua fiducia e potrà farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona, anche non socio. Spetta al presidente dell'assemblea controllare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe.

La relativa documentazione sarà conservata dalla società ai sensi dell'art. 2478 primo comma, numero 2, c.c..

Spetta sempre al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti e la regolarità delle deleghe, regolare lo svolgimento dell'assemblea e delle votazioni, accertandone i risultati.

Degli esiti di tali accertamenti dovrà essere dato conto nel verbale.

Articolo 13

Le deliberazioni dell'assemblea sono accertate con processo verbale nei modi voluti dall'art. 2375 del codice civile e devono essere sottoscritte dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, se nominati. Il verbale deve essere integralmente e tempestivamente trasmesso ai soci.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

La società è amministrata da un amministratore unico scelto dall'assemblea dei soci. Possono essere eletti alla carica di amministratore anche non soci della società.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2449 del codice civile, la designazione dell'amministratore unico è riservata alla Città Metropolitana di Venezia.

L'amministratore unico dura in carica per il periodo fissato dall'assemblea che lo nomina e comunque per non più di tre esercizi. L'amministratore unico cessa dall'ufficio alla scadenza del mandato oppure in caso di rinuncia, decadenza, sostituzione o revoca da parte dell'assemblea dei soci.

L'amministratore unico è rieleggibile a norma dell'art. 2383 del codice civile.

Le decisioni dell'amministratore unico sono assunte mediante provvedimenti definiti "determinazioni". Le determinazioni devono essere tempestivamente trasmesse ai soci.

Articolo 15

L'amministratore unico, entro i limiti imposti dal Piano annuale di gestione e dalle direttive di cui all'art. 8, è investito dei poteri necessari al raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge e Statuto riservati all'assemblea o ai soci, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge e dall'art. 19.

Ai sensi degli artt. 18, commi 1 e 4, e 20, l'amministratore unico deve predisporre,

rispettivamente, il Piano annuale di gestione, il Report annuale di gestione, la Relazione semestrale; l'eventuale inadempimento è fonte di responsabilità e costituisce giusta causa per la revoca.

All'amministratore unico potrà essere riconosciuto dall'assemblea, nei limiti di legge, un compenso annuo per l'attività svolta. E' fatto divieto di corrispondere gettoni presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato all'amministratore unico.

L'amministratore unico può conferire procure speciali a persone anche estranee alla società per l'esecuzione dei singoli atti. I limiti e le attribuzioni inclusi nella procura dovranno essere espressamente indicati nella medesima.

Articolo 16

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico.

TITOLO V: ORGANO DI CONTROLLO E

~~REVISIONE LEGALE DEI CONTI~~

Articolo 17

L'organo di controllo sarà composto di un solo membro effettivo.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

Il sindaco è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 codice civile.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del sindaco, l'assemblea deve nominare immediatamente il nuovo sindaco.

Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt.2403 e 2403/bis codice civile.

Allo stesso è anche affidato l'incarico di esercitare il controllo contabile; in relazione a ciò deve essere un Revisore Contabile iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt.2406 e 2407 codice civile.

La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Delle decisioni assunte dal sindaco deve redigersi apposito verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di controllo.

Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il sindaco

deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione di cui all'art.2409 codice civile.

TITOLO V BIS: DIVIETI

Articolo 17bis

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO VI: CONTROLLO ANALOGO

Articolo 18

L'amministratore unico, entro il 30 settembre di ciascun anno, predispone e invia ai soci il Piano annuale di gestione, relativo all'attività della società, per l'anno successivo, contenente la definizione dei piani operativi, il budget, con l'analisi dei costi preventivati e degli obiettivi economici, patrimoniali, finanziari e gestionali di breve e lungo periodo, anche in termini di investimenti e gestione del personale.

Il Piano deve essere conforme e coordinato con gli strumenti di pianificazione e programmazione dei soci. Il Piano tiene conto che oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. L'assemblea dei soci approva il Piano suddetto entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, e autorizza l'amministratore unico a compiere in tutto o in parte le operazioni in esso contenute. Tale termine potrà slittare in relazione ad eventuali proroghe del termine di approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione dei soci.

L'amministratore unico presenta entro il 31 gennaio il Report annuale di gestione, sulle attività svolte, che sottopone all'approvazione dei soci.

Articolo 19

L'amministratore unico deve chiedere all'assemblea la preventiva autorizzazione per il compimento dei seguenti atti:

- a) acquisti o alienazioni d'azienda, rami d'azienda, d'immobili;
- b) singola spesa di oltre Euro 100.000,00 (centomila) non specificamente e analiticamente indicata nel Piano annuale di gestione; rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;
- c) emanazione di regolamenti generali relativi alle assunzioni di personale o alle procedure d'appalto;
- d) nuove assunzioni o variazioni della dotazione organica che comportino un incremento della spesa del personale.

Articolo 20

L'amministratore unico, ogni sei mesi, deve presentare ai soci una relazione relativa al semestre trascorso, sul generale andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggiore rilievo, nonché sull'andamento delle entrate, illustrando le iniziative intraprese per assicurarne la tempestiva riscossione.

TITOLO VII: BILANCIO E UTILI

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico procederà alla formazione del bilancio sociale ai sensi di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio nei limiti ed alle condizioni previsti dal II comma dell'art.2364 del codice civile.

Articolo 22

In sede di approvazione del bilancio l'assemblea delibererà la destinazione dell'utile, previo accantonamento al fondo riserva legale di almeno il cinque per cento degli utili stessi, fino a che la riserva legale non raggiunga il quinto del capitale sociale.

TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 23

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX: CONTROVERSIE E NORMA DI RINVIO

Articolo 24

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci sarà devoluta alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Articolo 25

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolato e nell'atto costitutivo, valgono le disposizioni di legge.

SAN SERVOLO S.r.l. – società unipersonale
GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI S.c. a r.l.

NOTA DI DEPOSITO del 21.12.2017

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501 septies C.C. si depositano presso la sede sociale i seguenti atti:

- progetto di fusione;
- statuto della società incorporante "SAN SERVOLO S.r.l." – società unipersonale;
- bilanci di esercizio al 31.12.2014, 31.12.2015 e 31.12.2016 "SAN SERVOLO S.r.l." – società unipersonale;
- bilanci di esercizio al 31.12.2014, 31.12.2015 e 31.12.2016 "G.R.A.L. S.C. a R.L." ora "G.R.A.L. S.r.l." – società unipersonale;
- atto di trasformazione del 13.12.2017 di "G.R.A.L. S.C. A R.L." in "G.R.A.L. S.r.l." – società unipersonale.

Venezia, 21 dicembre 2017

Per SAN SERVOLO S.r.l. – società unipersonale

L'Amministratore Unico

Andrea Berro

Per GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI S.c. a r.l.– società unipersonale

L'Amministratore Unico

Ruggero Ruggeri

San Servolo srl

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

Articolo 1

E' costituita su iniziativa della Città Metropolitana di Venezia la società "in house" a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, denominata:

"San Servolo srl"

Articolo 2

La società ha per oggetto sociale la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. La società ha, in particolare, per oggetto i seguenti principali scopi sociali:

1) la valorizzazione, la promozione e fruizione, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dell'Isola di San Servolo e di altri beni immobili d'interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico, nonché dei musei e dei beni culturali ivi custoditi, di proprietà della Città Metropolitana di Venezia, o dei Comuni dell'area metropolitana veneziana;

2) lo sviluppo e valorizzazione dell'acquacoltura e della pesca nella Laguna di Venezia, la tutela e valorizzazione dell'ambiente lagunare, la salvaguardia dell'occupazione nel settore dell'acquacoltura e della pesca.

La società, al fine di perseguire lo scopo sociale di cui al punto 1) del primo comma, svolge e/o acquisisce, nel rispetto delle norme che disciplinano gli appalti pubblici, le seguenti prestazioni:

a) la gestione, la conservazione, la manutenzione ordinaria dell'Isola di San Servolo, di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) e il supporto alla fruizione pubblica del Museo di Torcello e dei compendi immobiliari ivi ubicati e degli ulteriori immobili concessi in uso dalla Città Metropolitana di Venezia o da altri comuni dell'area metropolitana veneziana, partecipanti alla società, o comunque convenzionati con la Città Metropolitana per l'esercizio di tali attività;

b) la gestione dei servizi amministrativi e tecnici per l'informazione, l'accoglienza e l'assistenza degli ospiti, degli utenti e dei visitatori dei beni immobili di cui punto a);

c) la gestione dei servizi di portierato, guardiania, custodia, vigilanza, accoglienza in stanze e/o alloggi, di foresteria, di mensa e ristorazione, di somministrazione di vitto e di alimenti e bevande in genere, di pulizia ed igiene delle strutture e dei locali, di lavanderia, di trasporto privato, nonché di ulteriori servizi funzionali alla gestione, valorizzazione, promozione e fruizione dei beni di

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

LUIGI BRUGNARO il 09/05/2018 12:04:25

STEFANO NEN il 09/05/2018 09:49:43

MATTEO TODESCO il 26/04/2018 16:01:44 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO: 2018 / 12 del 07/05/2018

cui punto a);

d) il coordinamento, l'organizzazione, la gestione e la promozione, per conto della Città Metropolitana di Venezia e dei Comuni dell'area metropolitana veneziana con essa convenzionati per l'esercizio di tali attività, o di altri Comuni soci, di manifestazioni ed eventi culturali o artistici, mostre, esposizioni, conferenze, convegni, ricerche e studi su argomenti di particolare interesse culturale;

e) la gestione, la conservazione, l'apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche, degli archivi e di altri beni di pregio artistico o culturale di proprietà della Città Metropolitana o di altri comuni dell'area metropolitana veneziana, partecipanti alla società, o comunque convenzionati con la Città Metropolitana per l'esercizio di tali attività.

La società svolge, altresì, la promozione, a fini culturali, dei beni di interesse storico, archivistico, bibliografico e museale già in godimento della Fondazione San Servolo IRSESC, di cui ha assunto le funzioni e prosegue le attività già svolte, in base al proprio Statuto allo scopo di preservarne le originarie finalità.

Nella consapevolezza della destinazione pubblicistica degli archivi e del carattere strategico della funzione dei servizi archivistici, tenuto conto della specifica natura di tale tipologia di beni culturali e del complesso dell'Isola di San Servolo in cui sono inseriti, la società cura la conservazione materiale, la gestione, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione degli archivi psichiatrici ivi custoditi, di proprietà della Città Metropolitana di Venezia e ad essa affidati, da attuarsi:

a) nel rispetto delle prescrizioni di legge e della normativa di settore;

b) secondo forme di gestione e di valorizzazione da definirsi in stretta cooperazione con la Soprintendenza archivistica per il Veneto, che ne esercita la vigilanza;

c) attraverso un servizio archivistico, nella duplice accezione di luogo di conservazione e di organizzazione costituita da persone in possesso di adeguata preparazione in campo tecnico-archivistico con specifica e pregressa esperienza in gestione di servizi archivistici, che consenta e agevoli l'uso amministrativo e scientifico dei documenti da parte di utenti interni ed esterni;

d) attraverso un organismo di coordinamento e programmazione delle attività di gestione e valorizzazione che opera d'intesa con la Città Metropolitana di Venezia e con l'assemblea dei soci; la partecipazione a tale organismo è necessariamente a titolo gratuito.

La società assicura, inoltre, nella misura consentitagli dalle risorse a disposizione:

a) la conservazione materiale, la valorizzazione, la promozione e la fruizione dei beni culturali ivi custoditi;

b) il recupero e l'acquisizione a vario titolo di materiali archivistici e librari, già disponibili o acquisibili, anche in conseguenza della estinzione di istituti ed enti operanti nel settore dell'assistenza e della sanità pubblica, secondo le moda-

lità espresse dal d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla L.R. n. 50/1984;

c) lo svolgimento di attività di studio, di ricerca, di documentazione, di promozione e di intervento nell'ambito dell'assistenza e della sanità pubblica, tanto direttamente quanto organizzando convegni, mostre, seminari di studio, conferenze, riunioni, spettacoli;

d) la collaborazione con Università e Istituti di ricerca nelle attività per le quali sia utile la consultazione di materiali d'archivio e di opere librerie possedute dalla Società;

e) il mantenimento e lo sviluppo di ogni utile contatto con strutture operanti nella realtà provinciale e con istituti ed enti aventi analoghe finalità, operanti in Italia e all'estero;

f) la diffusione in Italia e all'estero dei risultati delle ricerche e degli studi patrocinati.

La società può definire accordi di partenariato con il MiBACT, altri enti pubblici o privati, soggetti del privato sociale o associazioni senza scopo di lucro per la valorizzazione e la promozione dei beni culturali di cui sopra.

La società, per perseguire lo scopo sociale di cui al punto 2) del primo comma, provvede all'attuazione e realizzazione delle linee di pianificazione, programmazione e gestione economica, sociale e ambientale prefissate dalla Città Metropolitana di Venezia e dagli altri soci, e riferibili primariamente all'allevamento, pesca lagunare e attività connesse, tenuto conto della necessità di garantire il principio della gestione a carattere unitario della laguna, e pertanto ha per oggetto attività riferibili:

a) al rilascio di subconcessioni per l'esercizio dell'acquacoltura ed al relativo controllo;

b) al coordinamento e alla promozione di innovazioni, qualità, siti territoriali, riferibili alla pesca e all'allevamento nell'area individuata quale "Laguna di Venezia", al fine di consentire il rispetto delle norme, direttive ed indirizzi stabiliti dagli Enti pubblici competenti nel settore;

c) al miglioramento, incremento e valorizzazione della capacità produttiva, attraverso l'incentivazione dello sviluppo economico-sociale delle comunità locali dedite al settore della pesca, favorendo la compatibilità dell'attività con l'equilibrio ambientale lagunare anche al fine di garantire la qualità alimentare e igienico-sanitaria per il consumatore finale;

d) all'implementazione delle condizioni di sostenibilità ambientale nell'ambito della pesca e dell'allevamento, attraverso anche attività di recupero e miglioramento dell'ambiente lagunare;

e) allo studio, promozione, attuazione delle iniziative finalizzate a favorire la stabilità occupazionale, la sicurezza sul lavoro, il consolidamento produttivo e la razionalizzazione della produzione e distribuzione ittica, anche assumendo la gestione di interventi sostenuti da fondi comunitari, nazionali, regionali e locali,

previa predisposizione, in collaborazione con altri Enti, di programmi, obiettivi e ricerche mirate alla valorizzazione del comparto "pesca lagunare".

La società per realizzare gli obiettivi di cui sopra ed in particolare il perseguimento di finalità d'interesse collettivo e generale, può: a) acquisire e prendere in concessione spazi acquei lagunari e marittimi del Demanio dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, promuovere la realizzazione di altri impianti o specchi acquei interclusi, lagunari, vallivi o di terra ferma, nonché assegnarne la gestione a soggetti locali operanti nel settore della pesca lagunare veneziana; b) attuare piani di cattura e di gestione, programmi di implementazione dell'acquacoltura, di indirizzo della produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti, in applicazione delle indicazioni provenienti dagli Enti Pubblici soci, anche favorendo la messa a disposizione delle imprese ittiche convenzionate, di mezzi tecnici appropriati, impianti idonei anche se di proprietà di Enti Pubblici o privati o di altri operatori, previa stipula di preventive convenzioni; c) promuovere e realizzare progetti, studi, ricerche, monitoraggio e controlli sull'andamento delle produzioni, sia sotto l'aspetto economico, sociale, ambientale, che qualitativo, prefissando a tal fine linee guida e comportamentali alle quali i soggetti concessionari, beneficiari o, comunque convenzionati dovranno attenersi, in applicazione delle indicazioni provenienti dagli Enti Pubblici soci; d) promuovere metodi e sistemi di pesca volti ad assicurare lo sfruttamento sostenibile nonché il perfezionamento tecnico del naviglio, dei metodi e dei sistemi di pesca; e) promuovere, attuare e migliorare l'efficienza complessiva della filiera locale di settore attraverso azioni incentivanti di razionalizzazione della produzione, della conservazione e trasformazione del pescato, dei modi e sistemi di commercializzazione dei prodotti nel quadro delle norme e delle esigenze comunitarie di organizzazione dei mercati, anche con il ricorso a misure e risorse finanziarie comunitarie e nazionali; f) stipulare convenzioni e contratti con "imprese", "cooperative" fra pescatori e loro "consorzi", con enti pubblici o privati per ottenere particolari servizi nei vari centri di pesca, intesi a realizzare le migliori condizioni di efficienza per l'attuazione della filiera produttiva.

Ai fini del raggiungimento dei propri scopi sociali la società potrà gestire e/o utilizzare direttamente i locali, gli spazi, le strutture, gli impianti e le attrezzature, concesse dalla Città Metropolitana di Venezia o, previo accordo con quest'ultima, dai Comuni dell'area metropolitana veneziana. Potrà, altresì, partecipare a progetti comunitari o di altro tipo, per accedere alle relative fonti di finanziamento e compiere, previa autorizzazione della Città Metropolitana di Venezia, ogni atto e/o operazione societaria utile al raggiungimento degli obiettivi qui posti.

Articolo 3

La società ha sede legale in Venezia (VE), Isola di San Servolo n.1.

L'Amministratore Unico, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, potrà istitu-

ire agenzie, succursali e filiali in Italia ed all'estero e potrà sopprimerle.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci, a termini di legge.

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è determinato in Euro 281.646,00 (duecentoottantunomila seicentoquarantasei virgola zero zero).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi nella forma e con le maggioranze previste per la modifica del presente articolo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e nei limiti degli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art.2482-ter cod.civ.; in tale caso, così come nel caso di decisione di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma di legge.

La società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati esclusivamente dai soci che, con riguardo alla data di iscrizione a libro soci, alla percentuale di partecipazione al capitale e ad ogni altro aspetto oggi o nel futuro rilevante, posseggano i requisiti richiesti dalla legge o dai regolamenti tempo per tempo in vigore.

Articolo 6

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società e tra essi è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto. Esso comprende, ai fini della convocazione dell'assemblea ai sensi del successivo articolo 9, anche il numero di fax.

Ciascun socio potrà richiedere l'iscrizione nel libro dei soci della variazione del suo domicilio mediante comunicazione:

- a) resa a verbale nel corso dell'assemblea;
- b) con raccomandata A/R;

c) con raccomandata a mano recapitata alla società nella sua sede;

d) con fax spedito alla società nella sua sede.

Gli amministratori devono provvedere all'iscrizione del nuovo domicilio entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione.

Qualora la comunicazione venga ricevuta dopo la spedizione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, la nuova indicazione del domicilio avrà effetto solo per la convocazione delle assemblee successive.

Articolo 7

Le quote sociali sono trasferibili solo ad altri enti pubblici, per atto tra vivi e sono negoziabili, con effetto verso la società, osservate le norme di cui all'art. 2469 del Codice Civile.

Il socio che intende alienare la propria partecipazione è inderogabilmente tenuto a richiedere ed ottenere il preventivo e motivato gradimento dell'assemblea in merito al soggetto che intende acquisire le partecipazioni sociali. Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessità di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla società.

Ai fini suddetti, il socio alienante presenta alla società, per mezzo dell'amministratore unico una richiesta di gradimento. L'amministratore unico deve convocare entro cinque giorni l'assemblea, per data non più lontana di trentacinque giorni dalla ricezione, da parte dell'amministratore unico, della richiesta di gradimento.

L'amministratore unico ed ogni socio può richiedere al socio alienante informazioni e notizie aggiuntive. Il gradimento è altresì richiesto nei casi di costituzione di pegno o di usufrutto avente ad oggetto le partecipazioni sociali.

Il socio che intende alienare la propria partecipazione è tenuto, inoltre, una volta ottenuto il gradimento, ad offrirla per iscritto in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indicante il prezzo di cessione e le modalità di pagamento, da inviare in copia anche all'amministratore unico della società.

I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per tutte le partecipazioni poste in vendita e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata da inviarsi, al domicilio risultante dal libro dei soci ed in copia all'amministratore unico, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta.

Trascorso tale termine la prelazione si intenderà rinunciata.

I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno tutte le partecipazioni poste in vendita in parti proporzionali alle rispettive partecipazioni nella società, anche qualora uno o più soci abbiano rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante.

Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, la prelazione si intende rinunciata e l'alienante potrà vendere ad enti pubblici, che abbiano ottenuto il gradimento, le partecipazioni stesse ad un prezzo che non potrà

essere inferiore a quello offerto ai soci.

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di legge.

Esso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

La liquidazione della partecipazione del socio recedente avverrà nei modi e termini di legge.

TITOLO III: ASSEMBLEA

Articolo 8

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazioni assembleari. Esse, se prese in conformità alla legge ed al presente articolato, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono di competenza dell'assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dell'amministratore e la determinazione del suo compenso;
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'art.2477 c.c., del sindaco unico o del Revisore;
- 4) la modificazione dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) le decisioni su argomenti che l'amministratore unico o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono ad essa;
- 7) l'emanazione di direttive esplicative dell'attività di pianificazione, programmazione, indirizzo, vigilanza e controllo dei soci;
- 8) tutte le altre decisioni ad essa demandate dalla legge o dal presente articolato.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nella Città Metropolitana di Venezia.

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente articolato, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. La constatazione della legalità della costituzione dell'assemblea è fatta dal Presidente.

Articolo 9

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico nei casi previsti dalla legge, nel caso di espressa richiesta da parte della Città Metropolitana di Venezia ed ogni qualvolta l'amministratore unico lo ritenga opportuno.

Articolo 10

L'assemblea può essere tenuta in prima o in seconda convocazione.

La convocazione dell'assemblea è fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno e il luogo dell'adunanza, sia per la prima che per la seconda convocazione, da inviarsi a cura dell'organo amministrativo, ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci e al sindaco, se nominato, almeno quindici giorni prima dell'adunanza stessa, salvo che ricorrano motivi d'urgenza, nei quali casi detto termine potrà essere abbreviato a non meno di otto giorni.

L'avviso di convocazione dovrà essere ricevuto almeno cinque giorni prima dell'assemblea, salvi i casi d'urgenza di cui al comma che precede, nei quali casi dovrà essere ricevuto almeno due giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione può essere inviato ai soci anche mediante telefax nel luogo e presso il numero di utenza telefax indicato nel libro soci oppure mediante posta elettronica certificata purché siano rispettati il termine di preavviso ed il contenuto della lettera raccomandata.

In deroga a quanto previsto dall'art.2479/bis l'assemblea potrà validamente riunirsi anche in mancanza delle suddette formalità, qualora ad essa abbia partecipato l'intero capitale sociale e l'amministratore unico ed il sindaco siano stati presenti o informati della riunione e nessuno si sia opposto alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

L'amministratore unico ed il sindaco si considerano informati allorché pervenga da parte loro apposita documentazione scritta attestante la conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e la non opposizione alla trattazione in assemblea degli stessi.

Articolo 11

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico.

In sua mancanza fungerà da presidente la persona eletta dall'assemblea.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scelto anche tra non soci.

Articolo 12

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato.

E' tuttavia necessario il voto favorevole di almeno metà del capitale sociale per approvare le modificazioni dell'atto costitutivo ed il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Sono comunque fatte

salve le diverse maggioranze previste dalla legge per singoli specifici casi. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi accompagnare in assemblea da non più di due persone di sua fiducia e potrà farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona, anche non socio. Spetta al presidente dell'assemblea controllare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe.

La relativa documentazione sarà conservata dalla società ai sensi dell'art. 2478 primo comma, numero 2, c.c..

Spetta sempre al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti e la regolarità delle deleghe, regolare lo svolgimento dell'assemblea e delle votazioni, accertandone i risultati.

Degli esiti di tali accertamenti dovrà essere dato conto nel verbale.

Articolo 13

Le deliberazioni dell'assemblea sono accertate con processo verbale nei modi voluti dall'art.2375 del codice civile e devono essere sottoscritte dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, se nominati. Il verbale deve essere integralmente e tempestivamente trasmesso ai soci.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

La società è amministrata da un amministratore unico scelto dall'assemblea dei soci. Possono essere eletti alla carica di amministratore anche non soci della società.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2449 del codice civile, la designazione dell'amministratore unico è riservata alla Città Metropolitana di Venezia.

L'amministratore unico dura in carica per il periodo fissato dall'assemblea che lo nomina e comunque per non più di tre esercizi. L'amministratore unico cessa dall'ufficio alla scadenza del mandato oppure in caso di rinuncia, decadenza, sostituzione o revoca da parte dell'assemblea dei soci.

L'amministratore unico è rieleggibile a norma dell'art. 2383 del codice civile.

Le decisioni dell'amministratore unico sono assunte mediante provvedimenti definiti "determinazioni". Le determinazioni devono essere tempestivamente trasmesse ai soci.

Articolo 15

L'amministratore unico, entro i limiti imposti dal Piano annuale di gestione e dalle direttive di cui all'art. 8, è investito dei poteri necessari al raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge e Statuto riservati all'assemblea o ai soci, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge e dall'art. 19.

Ai sensi degli artt. 18, commi 1 e 4, e 20, l'amministratore unico deve predisporre,

rispettivamente, il Piano annuale di gestione, il Report annuale di gestione, la Relazione semestrale; l'eventuale inadempimento è fonte di responsabilità e costituisce giusta causa per la revoca.

All'amministratore unico potrà essere riconosciuto dall'assemblea, nei limiti di legge, un compenso annuo per l'attività svolta. E' fatto divieto di corrispondere gettoni presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato all'amministratore unico.

L'amministratore unico può conferire procure speciali a persone anche estranee alla società per l'esecuzione dei singoli atti. I limiti e le attribuzioni inclusi nella procura dovranno essere espressamente indicati nella medesima.

Articolo 16

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico.

TITOLO V: ORGANO DI CONTROLLO E

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 17

L'organo di controllo sarà composto di un solo membro effettivo.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

Il sindaco è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 codice civile.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del sindaco, l'assemblea deve nominare immediatamente il nuovo sindaco.

Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt.2403 e 2403/bis codice civile.

Allo stesso è anche affidato l'incarico di esercitare il controllo contabile; in relazione a ciò deve essere un Revisore Contabile iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt.2406 e 2407 codice civile.

La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Delle decisioni assunte dal sindaco deve redigersi apposito verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di controllo.

Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il sindaco

deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione di cui all'art.2409 codice civile.

TITOLO V BIS: DIVIETI

Articolo 17bis

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO VI: CONTROLLO ANALOGO

Articolo 18

L'amministratore unico, entro il 30 settembre di ciascun anno, predispone e invia ai soci il Piano annuale di gestione, relativo all'attività della società, per l'anno successivo, contenente la definizione dei piani operativi, il budget, con l'analisi dei costi preventivati e degli obiettivi economici, patrimoniali, finanziari e gestionali di breve e lungo periodo, anche in termini di investimenti e gestione del personale.

Il Piano deve essere conforme e coordinato con gli strumenti di pianificazione e programmazione dei soci. Il Piano tiene conto che oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. L'assemblea dei soci approva il Piano suddetto entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, e autorizza l'amministratore unico a compiere in tutto o in parte le operazioni in esso contenute. Tale termine potrà slittare in relazione ad eventuali proroghe del termine di approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione dei soci.

L'amministratore unico presenta entro il 31 gennaio il Report annuale di gestione, sulle attività svolte, che sottopone all'approvazione dei soci.

Articolo 19

L'amministratore unico deve chiedere all'assemblea la preventiva autorizzazione per il compimento dei seguenti atti:

- a) acquisti o alienazioni d'azienda, rami d'azienda, d'immobili;
- b) singola spesa di oltre Euro 100.000,00 (centomila) non specificamente e analiticamente indicata nel Piano annuale di gestione; rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;
- c) emanazione di regolamenti generali relativi alle assunzioni di personale o alle procedure d'appalto;
- d) nuove assunzioni o variazioni della dotazione organica che comportino un incremento della spesa del personale.

Articolo 20

L'amministratore unico, ogni sei mesi, deve presentare ai soci una relazione relativa al semestre trascorso, sul generale andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggiore rilievo, nonché sull'andamento delle entrate, illustrando le iniziative intraprese per assicurarne la tempestiva riscossione.

TITOLO VII: BILANCIO E UTILI

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico procederà alla formazione del bilancio sociale ai sensi di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio nei limiti ed alle condizioni previsti dal II comma dell'art.2364 del codice civile.

Articolo 22

In sede di approvazione del bilancio l'assemblea delibererà la destinazione dell'utile, previo accantonamento al fondo riserva legale di almeno il cinque per cento degli utili stessi, fino a che la riserva legale non raggiunga il quinto del capitale sociale.

TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 23

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX: CONTROVERSIE E NORMA DI RINVIO

Articolo 24

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci sarà devoluta alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Articolo 25

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolato e nell'atto costitutivo, valgono le disposizioni di legge.